



*“Il calcio, è solo uno sport, il più bello però. **Non rovinarlo**”*

REGOLAMENTO LOCALE CAMPIONATO CALCIO - 2018/2019

Il Centro Sportivo Italiano - Comitato Territoriale di Cassino indice ed organizza la fase provinciale del “**CAMPIONATO NAZIONALE CSI**” di Calcio a 11 riservato alla categoria: “**DILETTANTI**” (dai 16 anni compiuti).

ART. 1

Possono parteciparvi tutte le Società Sportive in regola con l'affiliazione annuale al CSI per la stagione sportiva 2018/2019.

ART. 2

Secondo quanto stabilito dalle Norme di tesseramento 2018-2019 del CSI, si ricorda a tutti i Presidenti delle Società Sportive l'**obbligo** di far produrre ai propri atleti il certificato medico attestante l'idoneità a svolgere l'**attività sportiva agonistica**.

E' esclusiva responsabilità del presidente della Società Sportiva permettere soltanto a chi è in possesso di tale certificato medico partecipare alle attività sportive del CSI e nello specifico caso al campionato di calcio a 11. Si ricorda inoltre che tale idoneità viene rilasciata soltanto attraverso un controllo effettuato dal Medico Specialista in Medicina dello Sport.

ART. 3

Alle fasi regionali vengono ammesse la squadra vincitrice del Campionato e la squadra vincitrice della Classifica "Fair Play". Il CSI nazionale si riserva la possibilità di organizzare una Fase Interregionale per decidere le squadre ammesse alle finali nazionali.

ART. 4 QUOTE DI PARTECIPAZIONE

- quota affiliazione C.S.I. 2016/2017 € 90,00 + € 10,00 per diritti di segreteria;
- quota iscrizione Campionato € 200,00;
- quota tessera atleti e tecnici € 12,00 cadauna

ATTENZIONE:

Al momento delle iscrizioni le società sportive dovranno obbligatoriamente versare:

- a) primo acconto di € 300,00 (Affiliazione CSI + Iscrizione Campionato);
- b) secondo acconto, **entro il 30 novembre**, saldo delle quote tessere prodotte e consegnate;

ART. 5 PRELIEVO COATTIVO

Nel caso di mancato pagamento, gli organi competenti potranno ordinare un prelievo coattivo tramite l'Arbitro, che richiederà la somma dovuta prima dell'inizio della gara. Qualora la Società in difetto non effettui il pagamento, l'Arbitro non darà inizio alla gara. Alla squadra verrà applicato quanto previsto per la mancata presentazione in campo.

ART. 6 MANCATA PRESENTAZIONE IN CAMPO

In caso di mancata presentazione in campo di una squadra verranno adottati i seguenti provvedimenti:

1^a rinuncia: sconfitta con il risultato di 0-3; multa di € 50,00 da versare all'organizzazione prima dell'inizio del turno successivo o all'arbitro prima dell'inizio della gara.

2ª rinuncia: sconfitta con il risultato di 0-3; multa di € 75,00 da versare all'organizzazione prima dell'inizio del turno successivo o all'arbitro prima dell'inizio della gara.

3ª rinuncia: esclusione dal campionato; multa di € 150,00; incameramento di tutte le quote versate, (art. 72 di Sport in Regola).

a) In caso di mancata presentazione in campo di ambedue le squadre la partita sarà data persa ad entrambe le squadre, oltre ai provvedimenti sopra elencati.

b) In caso di mancata presentazione in campo di una delle due squadre oltre ai provvedimenti elencati sopra il relativo rimborso arbitrale verrà comunque addebitato ad entrambe le squadre.

ART. 7 RINUNCIA PREVENTIVA

1 Qualora una squadra, per sopravvenuti e gravi motivi, non possa disputare una gara e non sia più possibile rinviare la stessa, la sua mancata presentazione in campo può essere considerata come rinuncia preannunciata.

2 In tal caso e se i tempi tecnici lo permettono, il Comitato organizzatore esonererà squadra avversaria e arbitro a recarsi sul campo di calcio.

3 Nei confronti della squadra rinunciataria, come da art. 6, va usata:

a) la perdita della gara;

b) una ammenda, ridotta del 50%, di € 25,00;

Va invece esclusa la sanzione della perdita dei punti di penalizzazione e la misurazione del numero delle rinunce effettuate che invece va calcolata al 50%.

ART. 8 PARTECIPANTI ALLA GARA

Alla gara di calcio a 11 partecipano squadre composte da un massimo di 20 giocatori dei quali 11 titolari e 9 riserve.

ART. 9 TESSERAMENTO

In base a quanto stabilito dall'articolo 15 del Regolamento generale dei Campionati nazionali e Gran Premi nazionali, presenti su Sport in Regola, il termine ultimo per il tesseramento degli atleti è fissato entro il **28 febbraio 2019**. Le Società sportive possono integrare ulteriori atleti nel proprio organico tesserando gli stessi entro l'inizio della fase regionale e comunque non oltre il **20 maggio 2019**, nella misura di seguito indicata: **n°3 ATLETI**. Gli atleti integrati entro le date stabilite dal precedente comma, possono essere utilizzati anche nella fase locale dei Campionati nazionali.

ART. 10 NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ DEL CSI DEGLI ATLETI TESSERATI ALLA FIGC

Possono tesserarsi e gareggiare per una Società del CSI gli atleti che pur tesserati con un'altra Società affiliata alla FIGC:

- non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale, di qualsiasi serie o categoria, nel corso dell'anno sportivo in corso (a far data dal 1 luglio);

"Prendere parte" a gare ufficiali si intende l'effettiva entrata in campo e non la semplice iscrizione nella distinta dei giocatori. Le società che intendono proporre ricorso dovranno fornire la documentazione di prova che può essere anche il solo Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. In caso di omonimia sarà lo stesso interessato, tramite la Società, a fornire prova della sua estraneità. Non sono valide testimonianze, filmati e copie di quotidiani nazionali e locali.

Questa regola non vale per i tesserati F.I.G.C. che hanno compiuto 40 anni (nati dal 01 gennaio 1978 e precedenti) e che possono giocare in tutti e due i campionati.

ART. 11 SVINCOLO DEI TESSERATI TRA SOCIETÀ SPORTIVE AFFILIATE AL CSI

Fatto salvo quanto stabilito nei paragrafi precedenti, gli atleti tesserati al CSI possono richiedere lo “svincolo” dalla Società sportiva d'appartenenza e tesserarsi per un'altra Società sportiva CSI. Le operazioni di “svincolo” e di ritesseramento dell'atleta devono avvenire:

dal 01 settembre fino al 31 dicembre (data ultima entro cui compiere l'intera procedura), per le discipline con annualità dal 1 settembre al 30 agosto.

Per la richiesta di svincolo, l'interessato dovrà consegnare all'Ufficio tesseramento CSI il nulla-osta della Società di appartenenza - in originale – unitamente alla tessera CSI.

Non è possibile effettuare più di uno “svincolo” nella stessa stagione sportiva.

Il Comitato territoriale può comunque disporre il divieto di “svincolo” degli atleti e dei dirigenti tesserati.

ART. 12 DURATA DEI TEMPI DI GIOCO

Le gare del campionato si svolgeranno in **due tempi da 40 minuti ciascuno**.

ART. 13 SOSTITUZIONI

Le sostituzioni dovranno avvenire come previsto nei Regolamenti Tecnici di gioco.

Ogni squadra può sostituire durante l'intera durata della gara, ivi compresi gli eventuali tempi supplementari, 7 giocatori senza distinzione di ruolo, scegliendoli tra i giocatori di riserva iscritti come tali nell'elenco consegnato all'arbitro prima della gara.

I giocatori espulsi non possono in alcun modo essere sostituiti.

ART. 14 ATTESA SQUADRE

Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata pronte per lo svolgimento della gara. Nel caso di ritardo superiore alla durata di un tempo di gioco (40') la squadra in difetto verrà punita con la perdita della gara per 3 - 0.

ART. 15 ATTESA DELL'ARBITRO

Le squadre sono tenute ad attendere l'arbitro designato fino ad un massimo di 30 minuti sull'orario ufficiale altrimenti si procederà secondo quanto previsto dagli articoli 58 e 59 delle Norme per l'Attività Sportiva

ART. 16 ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA GARA

Almeno 15 minuti prima dell'inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro una distinta redatta in duplice copia nella quale:

1. si deve riportare:

- a. la denominazione della propria squadra,
- b. la denominazione della squadra avversaria,
- c. la data,
- d. l'orario,
- e. il luogo e
- f. l'impianto sportivo sul quale si disputa la gara;

La distinta può contenere fino a un massimo di **20 giocatori**.

2. dei giocatori va trascritto

- a. il numero di maglia,
- b. cognome e nome,
- c. anno di nascita,
- d. numero di tessera CSI,
- e. tipo e numero del documento di riconoscimento.

Per riconoscere i giocatori TITOLARI va inserito la lettera “T”

Per le RISERVE va inserito la lettera “R”.

3. Vanno pure segnalati nell'elenco, prima della consegna dello stesso all'arbitro della gara, i giocatori che svolgono il ruolo di capitano e di vicecapitano.

4. Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata all'arbitro.

5. Nella distinta dei partecipanti vanno trascritti, inoltre:

a. i dirigenti accompagnatori, indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento;

b. il collaboratore assistente dell'arbitro, indicando il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento;

Ogni atleta/dirigente presente in distinta deve presentare all'arbitro oltre alla Tessera CSI 2018/2019 anche un documento di riconoscimento valido.

L'arbitro, verificati i documenti consegnati, procederà ad effettuare, con la presenza di ambedue squadre, il riconoscimento degli atleti, dei dirigenti e dei tecnici ammessi.

Un atleta sprovvisto di valido documento di identità **NON** potrà prendere parte all'incontro **salvo conoscenza personale da parte dell'Arbitro**. Se invece è sprovvisto della tessera CSI potrà ugualmente prendere parte all'incontro presentando all'arbitro un documento di riconoscimento **non scaduto**. Il dirigente accompagnatore o il firmatario della distinta, si assumerà tutte le responsabilità del caso e lascerà all'arbitro una dichiarazione scritta che quel giocatore è regolarmente tesserato per l'anno sportivo in corso e quindi può prendere parte alla gara. La squadra avversaria potrà recarsi in sede (CSI) e verificare se è effettivamente in regola e soprattutto vedere quando è stata eseguita la tessera. In caso contrario sarà data la partita persa a tavolino alla squadra che ha fatto giocare un atleta non tesserato (art. 104 del regolamento Sport in regola).

ART. 17 PALLONI PER LA GARA

1. In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno 2 palloni e la Società seconda nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari ed utilizzabili (art. 7 e 8 "Sport in Regola")

2. L'arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l'arbitro non potrà dare inizio alla gara e segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara.

3. In questi casi le squadre verranno considerate rinunciatarie con le modalità di cui all'articolo 72 comma 1 delle Norme per l'Attività Sportiva con esclusione della sanzione prevista al comma b (punto di penalizzazione).

ART. 18 ADDETTO ALL'UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE (art. 45 e 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445)

Dal 01 luglio 2017, secondo i termini previsti dal decreto legge Balduzzi del 24 aprile 2013, è entrato in vigore l'obbligo per le associazioni e società sportive dilettantistiche di garantire la presenza di un defibrillatore semi-automatico (DAE) e di persona abilitata all'utilizzo durante le proprie attività. **Pertanto, ad iniziare dalla prima giornata del campionato la squadra ospitante, quella che gioca in casa**, dovrà obbligatoriamente dotarsi di **defibrillatore semi-automatico (DAE)** e avere in campo almeno una persona abilitata all'uso del defibrillatore. Lo stesso dovrà consegnare all'arbitro un documento di riconoscimento, la tessera di abilitazione e il modulo prestampato di autocertificazione allegato alla distinta gara.

ART. 19 SOPRAVVENUTA INDISPONIBILITÀ DEL PALLONE DI GIOCO

1. Se durante la disputa d'una gara viene a mancare il pallone di gioco e non sia possibile reperirne un altro, la gara verrà sospesa e saranno assunti i seguenti provvedimenti:

a) se ambedue le squadre hanno messo a disposizione i loro palloni e gli stessi nel corso della gara si sono rovinati o sono andati smarriti, la gara stessa verrà ripetuta;

b) se una delle due squadre non ha messo a disposizione il numero di palloni previsto e i palloni messi a disposizione dall'altra squadra si deteriorino o vengano smarriti, la gara verrà sospesa e data persa alla squadra in difetto con le modalità previste per le squadre che si vengano a trovare con un numero insufficiente di atleti in campo.

Tuttavia, se risultasse che uno dei palloni o l'unico pallone disponibile sia stato deteriorato o smarrito per dolo, l'arbitro annoterà quanto avvenuto nel rapporto di gara e la gara può

essere data persa, a giudizio dell'Organo giudicante, alla squadra che ha posto in essere tale tentativo di frode.

ART. 20 COLORI SOCIALI

In caso di colore confondibile della tenuta di gara di ambedue le squadre, **l'obbligo di cambiare le maglie spetta sempre alla squadra prima nominata** anche quando la gara è disputata in campo neutro o con la diretta responsabilità del Comitato organizzatore, ad es. in occasione di spareggi o fasi finali, art. 37 "Sport in Regola"

ART. 20 EQUIPAGGIAMENTO

Come citato dall'Art. 5 delle "**DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LE DISCIPLINE SPORTIVE – Calcio a 11**" di Sport in regola, l'abbigliamento degli atleti titolari o riserve prevede l'uso di:

1 abbigliamento uniforme con numerazione individuale (**max una maglia senza numero**);
2 (per il portiere) una maglia diversa da quella dei compagni.

3 PARASTINCHI.

Si precisa che non sarà consentito inserire in lista alcun atleta sprovvisto di parastinchi. L'uso dei PARASTINCHI è OBBLIGATORIO.

ART. 21 FORMULA DI SVOLGIMENTO

Il Campionato 2018-2019 sarà diviso in due/tre gironi a secondo del numero di squadre iscritte, ovviamente tenendo conto delle varie classifiche finali raggiunte dalle squadre nel campionato scorso.

Il campionato naturalmente è all'italiana con partite di andata e ritorno.

ART. 22 SPOSTAMENTI GARE

Non è previsto alcun spostamento gara deciso AUTONOMAMENTE dalle Società, salvo non sia stato già comunicato con messaggio oppure e-mail l'organizzazione almeno 15 giorni prima, che provvederà a pubblicarlo sul Comunicato Ufficiale.

ART. 23 SANZIONI DISCIPLINARI

Ai giocatori che abbiano ricevuto quattro (4) ammonizioni viene inflitta la squalifica per una giornata effettiva di gara. (Art. 20 Sport in regola)

La squalifica per una o più giornate di gara ha validità per la categoria in cui è stata comminata; tuttavia nella giornata solare in cui deve scontare una squalifica il tesserato non può disputare gare in altre categorie. In tutte le fasi della manifestazione, l'espulsione dal campo di gioco causerà automaticamente la squalifica per almeno una giornata e andrà scontata nella gara immediatamente successiva a cui ha subito l'espulsione; l'esatta sanzione sarà determinata dal Giudice Unico e pubblicata, sul Comunicato Ufficiale.

ART. 24 GIUSTIZIA SPORTIVA

Si rimanda per ciascuna delle aree di seguito indicate agli articoli di riferimento del Regolamento di Giustizia Sportiva:

1. reclami e modalità di presentazione (artt. 73-77 Sport in regola)
2. istanza di revisione e modalità di presentazione (artt. 78-83 Sport in regola)
3. appelli di seconda istanza e modalità di presentazione (artt. 84-90 Sport in regola)
4. ricorsi di legittimità e modalità di presentazione (artt. 91- 95 Sport in regola)

ART. 25 ASSICURAZIONE

Le polizze assicurative associate alla tessera istituzionale (Polizza Infortuni n. 39237/77/154017328 e polizza RCT n. 39237/65/154017145) sono state realizzate, tramite Convenzione, **con la UNIPOLSAI Assicurazione S.p.A.**, con Sede Legale in Via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna.

Attenzione: Tutte le informazioni riguardanti le condizioni generali stipulate con l'assicurazione, stampa dei fac-simili di denuncia infortunio o quelli della RCT potete trovarle sul sito nazionale www.csi-net.it, alla voce "Tesseramento e Affiliazioni".

Il Comitato territoriale del Centro Sportivo Italiano di Cassino declina ogni qualsiasi responsabilità per eventuali danni o infortuni ad atleti e terzi, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera CSI.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono lo statuto del C.S.I., le norme sul tesseramento, le norme per l'attività sportiva nel CSI ed il Regolamento per la Giustizia Sportiva del CSI e, per quanto non in contrasto con le presenti norme e con eventuali disposizioni di carattere Associativo stabilite dal Consiglio C.S.I. di Cassino, il Regolamento tecnico disciplinare della F.I.G.C.

La Commissione Tecnica Calcio
Massimo VELARDO

Il presidente del Comitato
Mario Valentino SCURO

Publicato in Cassino il 10 settembre 2018

APPROVATO E FIRMATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO DI CASSINO